

PROVE TECNICHE DI FEDERALISMO FISCALE

IN CAMPANIA RISCritte LE NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU

E' dalla pubblicazione del Decreto Legge 195/2009 che sancisce la fine della emergenza rifiuti in Campania, che si assiste ad un conflitto istituzionale tra Comuni e Province, circa la giusta applicazione delle nuove norme che il legislatore ha voluto per disciplinare la TARSU (e la TIA). Il Decreto, basandosi sulle previsioni della legge Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, che statuisce la gestione integrata dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con le circoscrizioni provinciali (art.15), li individua nelle stesse province campane. In attesa che anche le altre province, dopo quella di Avellino, completino l'invio dei dati, vediamo di fare il punto della situazione sulle novità che interessano i prossimi bilanci di previsione. Il DL. 195 del 30 dicembre 2009, convertito in legge 26 febbraio 2010 n° 26, art 11 comma 5 bis sancisce che per l'anno 2010, nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la Tarsu e la Tia siano calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010. Tale norma va tuttavia incrociata con la previsione dell'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno." Il problema in cui versano la quasi totalità dei Comuni della Campania è che allo stato non possono deliberare la tariffa unica in mancanza di comunicazione della Provincia di appartenenza; e se non deliberano preventivamente la tariffa, non possono deliberare il Bilancio di previsione in Consiglio, pena l'impossibilità a rettificare legittimamente, poi, la stessa tariffa. E' il classico gatto che si morde la coda ! In verità, un gruppo di responsabili dei Servizi finanziari, congiuntamente ad Associazioni di categorie (ANUTEL, ANCI) ed esperti di bilanci hanno cercato dal confronto di individuare delle soluzioni a quello che è stato definito uno "stallo antiggiuridico". Si è arrivati pertanto a definire anzitutto le sole spese a carico delle Province campane, per l'anno 2010, siano quelle relative allo sversamento in discarica del rifiuto indifferenziato (trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti); il resto è a carico dei Comuni (ex art. 11 c. 2-ter DL 195 convertito) che dovranno garantire la copertura integrale del servizio. A tal proposito si ricorda che non si potrà più dedurre il costo dello spazzamento dal calcolo, facoltà contemplata dall'art. 61 comma 3-bis del d.lgs. 507/93, così come ribadito dalla Sezione Regionale di Controllo della Campania della Corte dei Conti, con delibera/parere n° 40/2009 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. 10146/2009. Determinata la tariffa unica, se il Comune riscuote per il tramite del Concessionario incaricato, dovrà iscrivere in bilancio la sola quota a proprio carico, in quanto il Concessionario versa sul conto della società provinciale direttamente l'importo dovuto (art. 11 comma 5-ter DL convertito). Viceversa se il Comune riscuote in proprio occorrerà prevedere, ma solo tra i servizi per conto terzi, anche la quota incassata dai contribuenti sulla base del ruolo unico da poi riversare alla Provincia. Si è avanzato al Ministero dell'Interno e al MEF un quesito circa la permanenza o meno delle addizionali provinciali TEFA ed ex ECA e MECA, che farebbero lievitare l'importo dovuto a carico dei contribuenti ad oltre il 100% del totale complessivo dei costi sostenuti; ma nel totale silenzio della norma, si ritiene che le addizionali debbano ancora applicarsi. Ciò che invece si vorrebbe fosse possibile variare in

Campania, e non solo per gli enti commissariati, è la disposizione prevista all'interno dell'OPCM n. 3818 del 03.11.2009 ove all'art. 3 c.3 dispone che al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, relativamente alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, è consentita, per i comuni della regione Campania oggetto di commissariamento, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000, per i quali non sia stato approvato nei termini di legge il bilancio di previsione, la facoltà di derogare a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alla TARSU. Cioè in Campania i Comuni commissariati possono approvare le tariffe e i prezzi pubblici anche dopo la scadenza dei termini del bilancio di previsione.

I comuni della Campania, in attesa che il Ministero stabilisca un eventuale differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione, potrebbero essere garantiti da una modifica di tale norma che consentisse a tutti, anche dopo l'approvazione dei bilanci, di poter modificare le tariffe della TARSU in presenza di una comunicazione tardiva da parte delle province ovvero sulla base di un ricalcolo dei costi connessi allo smaltimento dei rifiuti.

Gianluigi Marotta – Direttore di Ragioneria Comune di Avellino

Pino Terracciano – Direttore Generale Comune di Somma Vesuviana (NA)